

Cavi DIOTTI

Cavi  
DIOTTII8I4  
IO/I2  
segue

Primo : Sarà lecito

Primo : Sarà lecito all'avv. DIOTTI introdurre nell'Olona le acque dei ZAPPELLI ~~XXXXXXXXXX~~ FOCARINO et SIMILI non devolute al Fiume medesimo.

- 8°) - Semprechè pertanto al Diotti vi esca e convenga l'acquisto di acque appunto simili a quelle dei ZAPPELLI, cioè non devolute al F.O., e senza T<sub>orrenti</sub>, chiaro si è che la loro introduzione amparata si è di già nel ricordato Rogito senza bisogno d'una nuova concessione del Sovrano, che altronde come si è ricordato sola occorrebbsi ad aversi.
- 9°) - Nel punto a ciò si oppone il recente Appuntamento Diotti con l'Olona, poichè sebbene il di lui capo disponga che DIOTTI " non possa far entrare nelle misure delle acque estranee alla presente del ripetuto rogito T & G pure ove si tratti di acque simili ai ZAPPELLI verrebbe a trattarsi di acque per nulla estranee al ripetuto istr° perchè questo abbraccia non solamente le acque dei ZAPPELLI e CLIVIO, ma anche le altre simili ad esse.
- IO°) - Siccome per anzi nel d° APPUNTAMENTO con l'art 7° " Si conviene che il sudd° Istr° T & G non s'intende in nessuna parte derogato dovendo avere in qualunque tempo il suo pieno effetto, perciò in APPUNTAMENTO difatto, lungi dall'opporsi, viene in maggior sussidio o fiancheggiar l'<sup>assunto</sup> assurdo DIOTTI
- II°) - Che anzi con questo inteso APPUNTAMENTO viene a rivolgersi vieppiù una, per altro in se stessa insussistente obiezione, che mai desumere si volesse dal LAPSO di TEMPO, in quanto cioè fatta non siasi subito la introduzione delle ora soltanto scoperte, e qui proposte nuove acque nel tempo i cui introdussero quelle dei ZAPPELLI e CLIVIO.
- I2°) - Dicesi pure insussistente questa obiezione, perchè il lapso del tempo che fu concessionato, e tacito più un concessionario corrispettivizzato ( qual fu il Diotti) lasci decorrere ad usare delle sue dette Concessioni, ma induce perdite del diritto ad usare quella CONCESSIONE quando non si trovi a portarle - Ragion si è chetrattasi dell'uso facoltativo, peperò incapace di esser prescritto, tanto più se come qui non venne stabilito termine veruno ad usare o perdere il diritto conseguito alle riportate concessioni
- Né gioverebbe opporre la legge, laddove non è apposto il giorno s'intende convenuto il subito, perchè questi principi riguardano li casi di obbligazione e non quello delle concessioni di fatti facoltativi.
- A vista però del d° appuntamento sparisce ogni dubbia di disputa perchè ivi è rettificato che il sudd° Istr° I786 debba aver effetto in ogni tempo, e sia la nomina delle acque che cader debbansi sotto le misure.
- Tali sono queste nuove acque perchè SIMILI a quelle dei ZAPPELLI e del CLIVIO-----
- Dunque ad introdurre si possono tutt'ora e misurar si debbano

+-----

Altronde il contratto

Cavo Diotti

Cavi  
DIOTTII814  
10 / 12  
segue

Altronde il contratto

Altronde il contratto tra il DIOTTI e gli UTENTI è un contratto, che non può dirsi consumato alla 1a introduzione Diotti, poiché sendosi riservata la rinnovabilità delle misure e conseguente Bilancio tra esse, e la estrazione divenne un contratto continuativo, che non può dirsi espleto e consumato per lo chi vi è ~~A~~ luogo alla nuova intfoeduazione

Ed ecco come mai può dirsi diversamente ?

Suppongo che si dissecano le fonti introdotte dal DIOTTI e se il DIOTTI non potrebbe supplirvi in tutto od in parte, ne verrebbe che Egli avrebbe perduto senza risorse il corrispettivo di acqua e spese da esso fatte a favore dell'Olona come risulta dal detto rogito lacchè egli è un vero assurdo in un contratto bilaterale come è questo.

12°) - Dal esposti riflessi sembra inevitabile al caso la ragionevolezza del Diotti.

Ma se anche dubitare se ne potesse, ciò per che toglierebbe ogni ogni dubbio e che certamente sarebbe di un felice esito per identità di principio, e per rimerito e complemento di un'opera del SOVRANO agradata e dichiarata UTILE allo STATO ( come dispaccio 16 Gennaio 1786 ) viò dicesi che toglierebbe ogni dubbio, sarebbe il rinnovare che il Diotti facesse a S.M.I. un rinnovo simile a quello per cui già fu applaudito non che esaudito.

Ciò e quanto DIOTTI

P.S . - Anco al patto 9° del rog I7/3/1786 concorre all'<sup>assunto</sup> assurdo DIOTTI perchè sendo patente in via reciproca, far che completa anche al Diotti la rinnovazione delle misure per rinnovare l'aumento di queste acque a titolo di QUALUNQUE ACCIDENTE, quale si è di aver trovato sorgenti capaci di aumentarle? Ora se completo il fine, completo anche il mezzo, quale è il DIRITTO di condurre quelle SORGENTI Al cavo dei ZAPPELLI già esistente.

sott. DIOTTI.

Tenore degli STATUTI di MILANO - Vol. I° Cap. 249

Nullus possit conducere aquam e extera Ducatum Mediolani nec extera terras comunes d. ad alia territori, nisi preces ~~AM~~ ipsa acqua servierunt Molendinis, et irrigatione pratorum Ducatus Mediolanus, at terrarem communiam, debite referendo quibus comode servire possit sub pena ammissionibus cujuscubque javis quod habutvit seu abutviut ille, vel illi qui contrafacereit, seu contrafecerunt.

P.c.c. Cancelliere FASSI.

I815  
21/8

Avviso al sig. MARIETTI PIETRO che egli è obbligato a sottoporsi alle misure d'acque e non può esimersi con i continui rifiuti e rimandi.

I815  
19/8

PIETRO MARIETTI protesta contro la DEL. d'OLONA per le misure

eseguite il 16 Corr. e da eseguirsi il 22 corr. perché fuori dai

Cavi DIOTTI

CAVI  
DIOTTII8I5  
9/8

segue : eseguite il I6 corr. e da eseguirsi il 22 corr. perché fuori dai termini ed INATTENDIBILI ed efficaci le misure del I° AGOSTO a somma del rogito T & G.

I8I5  
I2/8

Rapporto dell'ing. d'uff. comprovante l'insussistente pretesa del PIETRO MARIETTI di ritenere le misure inattendibili con le lettere scritte dall'ing. PARFA dal sig. MARIETTI stesso e da lui circa gli spostamenti.

allegato misure acque ( che si riassumono)

dal I787 al I795 - totale I03.70/I00 ragguglio II,52/I00

" I787 " I795 " III 50/I00 " I2 38/I00

" I787 al I795 " 62 20/I00 " 6. 9I/I00

( colle date di misurazione ecc. ) ( vedi note LC)

I8I5  
5/8

L'ing. d'uff. ragguglia i motivi della mancata misura d'Olona per l'introduzione diotti.  
(piogge e stato innaturale al POGGIA - CLIVIO e BEVERA )

I8I5  
3/8

Invito al MARIETTI a partecipare alla misurazione.

I8I5  
I/8

Visita misura acque non ritenuta valida per piogge persistenti in CLIVIO oltrepassava T. I2  $\frac{1}{2}$  ( Tavole 24 )  
per l'abbondante pioggia

I8I5  
3/6

MARIETTI PIETRO con lettera I2/5 contesta la mancata misurazione asserendo che non ha constatato la grossezza del CLIVIO e che in caso di volevve procrastinare si avvrà dei suoi diritti.

I8I5

I5/I

Sup mica alla DEL d'OLONA perché venga nominata una COMMISSIONE con la facoltà di decidere tutte le cause insorte o che insorgeranno tra il CFO ed il DIOTTI in base all'atto T & G ed ai criteri di giustizia;  
L'I.R. COMMISSIONE CENTRALE con dispaccio dato da V I E N N A l' 8 LUGLIO I8I4 notifica al GOVERNO I.R. la decisione di Sua Maestà sul ricorso umiliato dall' A.F.O. mentre portava ancora la denominazione di Delegazione del F.O. per ottenere che fosse istituita una " COMMISSIONE " incaricata di derimere la lite e provvedere in linea definitiva sulle controversie tra CFO e DIOTTI.

Con successivo dispaccio

Cavi DIOTTI

Cavi  
DIOTTII8I5  
I5/I  
segue

segue: con successivo dispaccio

Con successivo dispaccio resta stabilito che non vi abbia un motivo sufficiente a dare adito ad una straordinaria misura di Causa della particolare vertenza tra l'AFO e il DIOTTO a riguardo del Privilegio che ebbe a conseguire nel 1786 di poter estrarre per l'irrigazione della vasta possessione parte delle acque d'Olona eguale a quella che introduce nella parte superiore e conseguentemente a ciò si debbano le parti rivolgere all'AUTORITA' GIUDIZIARIA. Si restituiscono ele documentazioni.

I8I5  
9/12

Rapporto dell'ing. a norma del RICORSO da presentarsi al S.M. il RE IMPERATORE FRANCESCO I° - relazione causa - DIOTTI - allegato

" L'imperatore e nostro RE FRANCESCO I° sta per felicitare questa capitale con la Sua Augusta Persona Egli viene come Padre dei Suoi sudditi a sentire i loro bisogni, e a comprovare le benefiche sue grazie. Ecco un'occasione a codestaa DELEGAZIONE per presentare i suoi omaggi al Trono di quel clemente SOVRANO e chiamare una provvidenza contro il DIOTTI e contro il successore MARIETTI.

Per quanto menzione si fa fin d'ora si sono estese in proposito ma non si è preso il verso nel punto di domanda nella Concessione anche avuta dal Diotti per il suo rovinoso progetto, trovasi indicato la via di ottenere un pari Aulico Rescritto, o per annullare il detto progetto, eo per lo meno di modificarlo a termine di ragione che è lo stesso che la nullità stessa, dimostriamo la traccia tenuta dal medesimo.

Il DIOTTI vedendosi contrastata da più d'una amm.ne degli Uten- ti d'Olona l'esecuzione del suo progetto umiliò un Ricorso a S. M. il Re fu GIUSEPPE II° presentandosi dopo essersi conosciuto vantaggioso il suo progetto di Unione ed INOCUAMENTE per mezzo del FIUME OLONA ad un suo fondo e scarico di quasi annue carestie diverse acque perenni riunibili verso VIGGIU', si trova forzato a litigare, per lo che quell'opera si va a rendere rovinosa coll'obbligarsi a si lunghi, e moltiplicati litigi per cui è obbligato ad abbandonarlo per quanto utile al pubblico, a meno che la Protezione Sovrana non lo tragga dai cavilli, e dall'arbitrio altrui, perciò prostrato al Regio Trono umilmente implora dalla Cesarea Protezione della S/M/I in via di " motu proprio " un Supremo suo ' DECRETO " assoluto, condizionatamente però come è ben giusto, cioè qualora la Sovrana esposizione senza strepito di giudizio, ma con la possibile celerità, sommariamente, ed imparzialmente si riconosca vendica, venga posto silenzio ad un luogo di contrasto, e si permetta l'esecuzione di questa riunione a passaggio d'acque nel F.O.

Dunque ritorcendo l'argomento si può presentare all'attuale IMPERATORE, che nell'esecuzione del progetto DIOTTI divenne rovinoso

ed al Pubblico

Cavi DIOTTI

Cavi  
DIOTTI1815  
9/12  
segue

ed al pubblico  
al al Pubblico, ed al Privato, e che la Delegatione trovasi alcuni anni in lunghi, e moltiplicati, e rovinosi litigi, e perciò umilmente dalla Maestà Sua in via di MOTU PROPRIO in Supermo suo Decreto assoluto, onde colla plausibile ~~XXII~~ celerità sommariamente ed imparzialmente si riconosca il progetto DIOTTO nell'esecuzione sia risultato dannoso tanto al Pubblico come al Privato, contro la preferita condizione dell'Aulico rescritto in data 28 FEBBRAIO ~~XX~~ 1786, ed in caso affermativo di passare alla nullità, ed a quelle modifiche di ragione.

Se la clemenza dell'Imperatore GIUSEPPE II diede un sì favorevole rescritto ad un particolare, come non devesi sperarlo altro favorevole della clemenza dell'attuale Regnate IMPERATORE in un affare che involge il BENE PUBBLICO come è la macina e l'interesse di più di 500 UTENTI ?

Ecco la trama, a mio credere, che devesi tendere al ricorso di S.M. Non prolissi ne inutili cicalate ma pochi scritti con debita eleganza di stile ecc. ecc.

Le prove della rovinosità e del danno pubblico sono da stendere dalla Commissione Eretta dal SOVRANO stesso.

1815  
2/9

La Regia PREFETTURA d'OLONA invita la DELEGAZIONE a presentare gli APPUNTAMENTI stipulati con il DIOTTI il 30 APRILE 1814 ed approvati con ORDINANZA del 13/5 N° 11947

1815  
24/8

La DELEGAZIONE rassegna in un di lei ricorso alla PREFETTURA d'OL. una domanda con cui stare in GIUDIZIO con il Mugnaio MONTI ed il sig. MARIETTI PIETRO add'oggetto che il sig. MARIETTI PIETRO debba dividere le acque delle Sorgenti perenni da quelle accidentali e del Torrente CLIVIO e di far quell'opera che i periti e delegati d'uff. vorrebbero prescritta per detta deviazione, ed in quanto al mugnaio MONTI rimuovere le novità fatte e distruggere la CHIUSA.

1815  
5/8

La PREFETTURA d'OLONA retrocede la domandata rimmstranza presa dalla DELEGAZIONE d'Olona per ottenne d'eleggere una apposita COMMISSIONE e che giusta l'autorevole incarico delle stessa Reggenza non può ritenere la controversia commista con l'interesse pubblico dello STATO e doversi declinare quindi e non essere secondabile la domanda.

1815  
30/6

La Prefettura d'O. in ragione al rapporto 15/6 riferisce che sebbene la controversia concernente l'inocuità del F.O siano da decidersi in via amministrativa, tuttavia trattandosi di provvedimento nella CAUSA d'oppori POSSESIONE sono di competenza dei GIUDICATURE di PACE, attese le novità esposte seguite in pregiudizio d'Olona, è perciò stabilita la DE. a proposte competenti azione possessorie per la rimozione delle novità.

Cavi DIOTTI

Cavi  
DIOTTII815  
I/6

L'ing. BUFFONI rapprta con un'istanza dell'ing. PAREA onde sia comunicato il Libello DIOTTI portante la dichiarazione di essere entrato nelle ragioni del dott. DIOTTI comunicando lo stesso MARIETTI anche il libello della divisione della ~~XXXXXX~~ Regia Divisione delle Acque e Strade.

I815  
26.5

MARIETTI PIETRO - domanda copia APPUNTAMENTO 30/4 con lettera dell'avv. DIOTTI :

Sopra ricorso del sig. BIANCHI LUIGI capo mastro di BESUSCHIO del 24/I2 in cui rimette note spese per la formazione di UN modulo di CLIVIO e di CAMBIAGO per le misure dell'avv. DIOTTI per la somma di L. I.650.2.6

Dovendo pagare alla liquidazione, in concorso del sig. Avvocato DIOTTI ed in oggi sig. MARIETTI succes o al compratore dei beni di PANTANEDO ecc ecc.

La DEL. in concorso del sudd° MARIETTI e sig. BIANCHI capo mastro ha determinato :

1°) - L'ing.d'ufficio prenderà in esame il conto e farà le sue deduzioni

2°) - Dovrà essere presentata al MARIETTI ed al BIANCHI

3°) - Saranno presentati all'ing. PAREA le misurazioni fatte l'8/5

I815

I3.5

L'ing. d'ufficio ratifica le risultanze della vista eseguita il g. 8/5 misura acque DIOTTI e la novità della Chiusa MONTI ed altra Chiusa in CLIVIO per le opportune provvidenze

I815

5/6

Lettera alla PREFETTURA d'OLONA per le novità MARIETTI eseguite in CLIVIO , con richiesta aut. a stare in GIUDIZIO.

I815

2/6

Rimandate le misure per il maltempo.

I815

4/I2

Rapporto visita fatta alle sorgenti di BERGORO, di FAGNANO OLONA e di GORLA MINORE che facendo le opere si otterrebbero un corso d'acqua di ONCE ( t ) 8 ( non minore ) e si sanerebbero prati paludosi, per cui si cercherà di chiamare i proprietari in CONGRESSO

FAGNANO OL  
GORLA MIN.  
BERGORO

I815

?

Relazione :

Ill.mo Presidente

Giacché il MARIETTI non si vuole prestare ad un accomodamento ecco i punti nei quali bisogna scuotere l'avv. ZOPPI a fare gli atti opportuni onde ridurre il contratto DIOTTI - MARIETTI ai termini di GIUSTIZIA e secondo il preferito Decreto AULICO:

1°) - Chiedere abilitazione alla Prefettura per promuovere Lite per modifica contratto a nome noto istr°

segue ; 2°) Istare

Cavi DIOTTI

Cavi  
DIOTTI

segue

1815

2°) Istare

- ?
- 2°) Istare presso la medesima Prefettura perchè avvisi quella del LARIO ( la rima d'Olona ) a non approvare il contratto con li comuni di VIGGIU' e San GIOVANNI di BESANA che sta trattando il DIOTTI in punto di vendita d'acqua, come quello che sarebbe di gran danno al F.O. ed alla MACINA, che in qualunque caso debbasi far VENDITA per ASTA PUBBLICA.
- 3°) Promuovere CAUSA tanto per la demolizione delle novità eseguite al CLIVIO nel maggio, quanto per la demolizione della Chiusa MONTI attraverso il Clivio.
- 4°) Promuovere CAUSA contro lo stesso MARIETTI onde sia obbligato a dividere le acque delle SORGENTI da quelle dei TORRENTI mediante un'opera che verrà determinata da parte di periti d'ufficio.
- 5°) Finalmente costringere il MARIETTI a togliere tutto le novità eseguite nei mesi di Maggio e Giugno lungo tutto il Fiume MGRIDE.

1815

28/3

Occorrenze dietro ORDINANZA del PRESIDENTE DELEGATO al prom..... MARIETTI riguardante la ROTTURA e successiva riparazione del modello sottoposto alla Bocca DIOTTO - art. 167  
( L'ing. ha trovato la bocca che danneggia il Fiume ed ha ordinato la distruzione )

1815

26/3

MARIETTI scrive al Presidente MOZZONI facendo presente che la rottura e successiva riparazione del modello di legno al disotto della bocca Diotti.

1815

14.3

MARIETTI espone non essergli comunicata copia relazione 6/2/1815 rilasciata piusto l'appuntamento a presentare il progetto in via amichevole con trattative ( Con nota risulta già consegnata)

1815

6.2

Rapporto dell'ing. d'ufficio per lume della DEL d'OLONA in punto all'amichevole disimpegno delle pendenze coll'avv. DIOTTI ricercato dal sig. MARIETTI successo al DIOTTI portato col suo ricorso 26/I e dietro l'ordinanza allegata :

Si chiede :

- 1) - Compenso spese sostenute in L. 10.000 - anni dell'AmmNe dei Sindaci - Regno d'Italia Cisalpina - e L. 9.595.-- dal Consorzio.
- 2) - Compenso maggiore estrazione d'acqua in L. 42.000 riducibili a Lire 14.000
- 3) - Diminuzione di acqua da estrarsi ad once T. 7. e 95/100 in confronto a Once T. 10 e 16.100
- 4) - Prevenzione somma riduzione dei Cavi in stato lodevole per la manutenzione da stabilire di volta in volta ed almeno in L. 5.000.--